

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 dicembre 2003, n. 400.

**Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2001, n. 201, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

Visti gli articoli 4, comma 6, 32, comma 2, e 47, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato;

Visti gli articoli 17, comma 4, 25, comma 5, e 41, comma 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale e nel ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

Visti gli articoli 7, comma 4, 34, comma 3, e 49, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno per la disciplina dei corsi di aggiornamento per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A.9802.A.98 - 9806.E.2.3 del 21 novembre 2003;

ADOTTA  
il seguente regolamento:

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

##### Capo I

##### CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

##### Art. 1.

##### *Corsi disciplinati dal regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei corsi, compresi quelli di aggiornamento professionale, destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, degli esami finali e di valutazione del profitto, nonché i criteri generali del tirocinio operativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità e di formazione delle graduatorie finali.

##### Capo II

##### STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

##### Art. 2.

##### *Sezioni didattiche*

1. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia può ripartire, in relazione al loro numero, i frequentatori di ogni corso in più sezioni didattiche, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.

2. A ciascuna delle sezioni didattiche dei corsi di formazione di cui al titolo II è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.

3. I funzionari preposti alle sezioni didattiche svolgono compiti di inquadramento e di addestramento professionale e contribuiscono all'acquisizione agli atti d'ufficio di elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneità.

4. Per le esigenze di cui al comma 3, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di seguito denominato decreto dipartimentale, può essere disposta la temporanea assegnazione, presso l'Istituto superiore di Polizia, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.

#### Art. 3.

##### *Piani di studio*

1. I piani di studio dei corsi, elaborati ove ne ricorrano i presupposti in coerenza con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, sono stabiliti con decreto dipartimentale, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Polizia.

2. Le materie d'insegnamento, i relativi programmi, nonché gli esami, le prove e gli altri obiettivi formativi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c) e 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo, sono individuati dai piani di studio, nell'ambito delle finalità fissate dal presente regolamento. Per i corsi strutturati in più cicli i piani di studio stabiliscono, altresì, gli esami, le prove e gli obiettivi da superare per ogni ciclo.

3. Le finalità qualificanti e le aree didattiche dei corsi di formazione di cui al Titolo II sono indicati nell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

#### Art. 4.

##### *Frequenza dei corsi*

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, comma 2, e 18, comma 2, del decreto legislativo, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.

5. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio di un medico della Polizia di Stato, con la natura della malattia da cui sono affetti.

6. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dai piani di studio.

7. Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dai calendari dei piani di studio.

#### Art. 5.

##### *Articolazione del percorso formativo*

1. I corsi hanno di norma carattere residenziale. Sono, comunque, a carattere residenziale i corsi previsti dal titolo II.

2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione pratica costituiscono un percorso formativo coerente con le finalità fissate dal presente regolamento. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività interne all'Istituto.

3. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Tuttavia, ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.

4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali, definito dalla direzione dell'Istituto. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non più di otto ore giornaliere alle attività operative di particolare interesse formativo, è stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolgono il tirocinio o l'applicazione, che ne informa la direzione dell'Istituto. Il calendario settimanale delle attività costituisce per i frequentatori orario di servizio.

5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo dei corsi di cui al titolo II si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dai piani di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione delle graduatorie finali di cui agli articoli 19, 22, 27 e 32.

## Art. 6.

*Sessioni suppletive e straordinarie*

1. I frequentatori dei corsi di formazione di cui al titolo II, che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che può essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.

2. I frequentatori dei corsi indicati nel comma 1 che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera c), e 18, comma 1, lettera c) del decreto legislativo.

3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione d'esami, non si presentano ad una prova dell'esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

5. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.

6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'Istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario dell'Istituto superiore di polizia, con la natura della malattia da cui sono affetti.

7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai frequentatori degli altri corsi disciplinati dal presente regolamento.

## Art. 7.

*Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove*

1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dai piani di studio dei corsi disciplinati dal presente regolamento sono nominate con decreto dipartimentale.

2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni.

3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformità con la normativa in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono comunque

integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualità di componente e da un appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato con funzioni di segretario, entrambi nominati con decreto dipartimentale.

## Art. 8.

*Commissioni giudicatrici degli esami finali*

1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi disciplinati dal presente regolamento e le eventuali sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 2, sono nominate con decreto dipartimentale.

2. Le commissioni sono composte dal direttore dell'Istituto superiore di polizia che le presiede e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario direttivo della Polizia di Stato, in servizio presso l'Istituto superiore di Polizia.

4. Con lo stesso decreto di nomina vengono designati uno o più componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.

## Art. 9.

*Comitato di vigilanza*

1. Il direttore dell'Istituto superiore di Polizia, qualora le modalità di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, può nominare uno o più comitati di vigilanza.

*Capo III*VALUTAZIONE DEGLI ESAMI, DELLE PROVE  
E FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DI IDONEITÀ

## Art. 10.

*Valutazione degli esami e delle prove*

1. Gli esami e le altre prove previste dai piani di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

## Art. 11.

*Attribuzione dei giudizi di idoneità*

1. I giudizi d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo previsti per il corso di formazione iniziale per commissari e per il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 334 del 2000,

e successive modificazioni, nonché i giudizi di idoneità previsti al termine dei corsi di formazione iniziale per direttori tecnici e per direttivi medici, sono espressi dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.

2. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia al termine del corso di formazione iniziale per commissari è espresso anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio dal direttore dell'Istituto superiore di Polizia, sentito il comitato direttivo.

3. I giudizi di idoneità devono essere motivati e sono espressi sulla base dei seguenti parametri:

a) qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza;

b) doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive;

c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni;

d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori;

e) senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo;

f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni;

g) adattabilità al lavoro di gruppo: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;

h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato, nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi;

i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore;

l) qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso.

4. Il giudizio di idoneità di cui ai commi 1 e 2, deve essere motivato ed è espresso, sulla base dei medesimi parametri enunciati al comma 3, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui agli articoli 15, 16, 25 e 30.

5. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.

6. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

#### Capo IV

TIROCINIO OPERATIVO DEI COMMISSARI, DEI VICE COMMISSARI DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE E DEI VICE DIRETTORI TECNICI DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

#### Art. 12.

*Tirocinio operativo dei commissari e dei vice commissari del ruolo direttivo speciale*

1. La durata del tirocinio operativo è stabilita dai piani di studio, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie relative al corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo.

2. Il tirocinio può essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti della Polizia di Stato, operanti in aree differenziate di impiego.

#### Art. 13.

*Criteri di svolgimento*

1. Le modalità di applicazione dei frequentatori alle attività svolte dagli uffici e dai reparti vengono curate da funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.

2. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici e reparti della Polizia di Stato o in dirigenti da questi delegati.

3. I funzionari coordinatori vigilano sul regolare svolgimento del tirocinio, favoriscono il graduale inserimento dei tirocinanti nei vari settori di attività attraverso momenti di verifica, di dialogo e contatti costanti con i funzionari affidatari.

4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici e reparti cui vengono assegnati i frequentatori.

5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalità di organizzazione e direzione dei servizi d'istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonché i profili di gestione delle risorse umane e materiali.

6. L'Istituto superiore di Polizia, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati assicura la supervisione sulle attività di tirocinio anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore.

7. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

#### Art. 14.

##### *Criteri di impiego operativo*

1. Durante il tirocinio i frequentatori partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.

2. In tali occasioni, precedono e seguono l'impiego dei tirocinanti riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonché per esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.

#### Art. 15.

##### *Note valutative*

1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori, delle strutture presso le quali si è svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all'Istituto superiore di Polizia.

#### Art. 16.

##### *Tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento*

1. Il tirocinio operativo dei vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento è mirato al completamento della formazione professionale, all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato ed all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica, con particolare riguardo ai criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici.

2. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2.

3. L'esito del tirocinio operativo concorre alla valutazione della partecipazione con profitto al corso di formazione.

4. Al termine del tirocinio i dirigenti delle strutture specialistiche presso le quali si è svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni fornite dai responsabili degli uffici, laboratori o settori di ricerca, redigono, per ciascun frequentatore, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, e le rimettono all'Istituto superiore di polizia.

## TITOLO II

### CORSI DI FORMAZIONE

#### *Capo I*

#### CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO

#### Art. 17.

##### *Articolazione del corso e ammissione all'esame finale*

1. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi del tirocinio operativo.

2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.

#### Art. 18.

##### *Esame finale*

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio.

2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli elaborati.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato.

#### Art. 19.

##### *Graduatoria finale*

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei commissari;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'articolo 3, comma 2, sostenuti durante il primo ciclo del corso;

c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio di cui all'articolo 3, comma 2, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;

d) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio di polizia conseguito alla fine del secondo ciclo, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

#### Capo II

#### CORSO DI FORMAZIONE PER VICE COMMISSARI DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE DELLA POLIZIA DI STATO

##### Art. 20.

##### *Articolazione del corso e ammissione all'esame finale*

1. Il corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale ha la durata di diciotto mesi ed è articolato in due cicli di nove mesi comprensivi del periodo di tirocinio operativo.

2. Sono ammessi al secondo ciclo i frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano di studi come obiettivi formativi del primo ciclo ed abbiano ottenuto il giudizio d'idoneità di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano di studi per il secondo ciclo, i frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale.

##### Art. 21.

##### *Esame finale*

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nei piani di studio. Nel corso del colloquio viene, altresì, verificato il livello di conoscenze tecnico-professionali acquisite durante il tirocinio operativo.

2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno svolgersi la tesi e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli elaborati.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e l'esito del colloquio.

##### Art. 22.

##### *Graduatoria finale*

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo speciale;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il primo ciclo del corso;

c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio, sostenuti durante il secondo ciclo del corso;

d) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

##### Art. 23.

##### *Disposizioni transitorie per il ruolo direttivo speciale*

1. Il corso di formazione per vice commissari del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo è preordinata alle medesime finalità qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento. Il relativo percorso formativo ha la durata di nove mesi, comprensivi di un tirocinio operativo, della durata di tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato.

2. Il superamento con profitto del corso viene accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.

3. Le prove di cui al comma 2, nonché l'esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio finale di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

4. La graduatoria finale è formata dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto». A parità di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.

### Capo III

#### CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER DIRETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO

##### Art. 24.

##### *Finalità del corso*

1. Il corso di formazione iniziale di carattere teorico-pratico per direttori tecnici ha la durata di dodici mesi e persegue le finalità qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

2. Il piano di studio può essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze e l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia.

##### Art. 25.

##### *Note valutative*

1. I dirigenti delle strutture specialistiche della Polizia di Stato presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.

2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

##### Art. 26.

##### *Esame finale*

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei frequentatori.

2. La commissione d'esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l'esito del colloquio.

##### Art. 27.

##### *Graduatoria finale*

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;

c) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

### Capo IV

#### CORSO DI FORMAZIONE PER VICE DIRETTORI TECNICI DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

##### Art. 28.

##### *Modalità di svolgimento del corso e graduatoria finale*

1. Il corso di formazione di carattere teorico-pratico per vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento ha la durata di nove mesi e persegue le finalità qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

2. Gli obiettivi formativi sono perseguiti anche attraverso un tirocinio operativo di tre mesi, diversificato in relazione agli specifici profili professionali dei frequentatori. Per le sedi e i periodi di svolgimento del tirocinio si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Il superamento con profitto del corso è accertato mediante una prova scritta e un colloquio vertenti sulle materie del corso.

4. Le prove di cui al comma 3, nonché l'esito del tirocinio operativo, formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «profitto».

5. La graduatoria finale è formata in base al giudizio di cui al comma 4, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto». A parità di valutazione precede il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria del concorso.

#### Capo V

### CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER MEDICI DELLA POLIZIA DI STATO

#### Art. 29.

##### Finalità del corso

1. Il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico per medici ha la durata di un anno e persegue le finalità qualificanti indicate nell'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.

2. Il piano di studio può essere in parte articolato, oltre che mediante applicazioni presso le strutture sanitarie dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, per il perfezionamento delle competenze tecnico scientifiche.

#### Art. 30.

##### Note valutative

1. I dirigenti delle strutture sanitarie della Polizia di Stato, presso le quali si svolge il periodo di applicazione, al termine dello stesso, inviano all'Istituto superiore di polizia una nota valutativa su impegno e comportamento di ciascun frequentatore.

2. In caso di frequenza di corsi presso enti esterni all'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'Istituto superiore di polizia richiede una nota informativa sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

#### Art. 31.

##### Esame finale

1. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi e in un colloquio sulle materie fondamentali del corso.

2. La commissione d'esame stabilisce gli argomenti sui quali dovranno essere svolte le tesi e fissa, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna.

3. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi, la discussione della stessa da parte del candidato e l'esito del colloquio.

#### Art. 32.

##### Graduatoria finale

1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal comma 4.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:

a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo dei direttivi medici;

b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove eventualmente stabiliti dal piano di studio;

c) del voto riportato nell'esame finale.

3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2, agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.

4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione conseguita nel giudizio di idoneità, di:

a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.

### TITOLO III

## CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

#### Capo I

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA, DI PRIMO DIRIGENTE TECNICO E DI PRIMO DIRIGENTE MEDICO

#### Art. 33.

##### Finalità del corso

1. Il corso di formazione dirigenziale, ad indirizzo professionale, ha la durata di tre mesi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità.

2. Il corso può prevedere moduli di formazione differenziata in relazione alle specificità funzionali dei vari ruoli della Polizia di Stato.

#### Art. 34.

##### Esame finale

1. Al termine del corso, i funzionari sostengono un esame finale consistente nella discussione di due elaborati ed in un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso.

2. La commissione d'esame provvede a stabilire gli argomenti sui quali dovranno essere svolti gli elaborati e a fissare, in relazione al calendario delle prove d'esame, il termine per la consegna degli stessi.

3. Le prove d'esame formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

#### Art. 35.

##### *Graduatoria finale*

1. Ai fini della nomina alla qualifica di primo dirigente e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale è formata sulla base del giudizio finale, dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto», «buon profitto», «sufficiente profitto».

2. A parità di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.

#### TITOLO IV

#### CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

##### *Capo I*

##### CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COLLEGATI ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA

#### Art. 36.

##### *Finalità dei corsi*

1. I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, mirano all'aggiornamento della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere giuridico e tecnico-professionale.

2. I corsi di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, sono finalizzati a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale dei primi dirigenti.

3. I piani di studio di cui al presente articolo possono essere in parte sviluppati, oltre che mediante applicazioni presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso università, organismi di ricerca pubblici e privati, per il perfezionamento di competenze specialistiche, tecnico-scientifiche e per l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia, anche mediante apposite convenzioni stipulate in base alla normativa vigente.

#### Art. 37.

##### *Ammissione e frequenza dei corsi*

1. I funzionari ed i primi dirigenti interessati agli scrutini di promozione debbono aver frequentato, con profitto, i corsi di aggiornamento professionale, indicati dall'articolo 36, commi 1 e 2, entro la data di maturazione del requisito di anzianità previsto per la partecipazione agli scrutini.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente, l'elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l'ordine di ruolo, da ammettere alla frequenza dei corsi. L'elenco è portato a conoscenza degli interessati.

3. I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.

4. Per la validità della partecipazione i frequentatori non dovranno risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30% delle giornate di attività didattica.

5. I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi di famiglia non possono partecipare ai corsi ovvero, per gli stessi motivi, superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi alla frequenza di uno dei corsi successivi.

#### Art. 38.

##### *Valutazione del profitto*

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo, la frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte durante il corso.

2. La valutazione si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 dicembre 2003

*Il Ministro:* PISANU

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI  
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004  
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 225

ALLEGATO A  
art. 3, comma 3 (Piani di studio)

## PIANI DI STUDIO DEI CORSI DI FORMAZIONE

### FINALITÀ QUALIFICANTI

I frequentatori dei corsi di formazione devono acquisire quattro ordini di conoscenze complementari e competenze, riferibili a quattro sistemi di padronanze professionali, finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti ai diversi ruoli della Polizia di Stato:

- Il **sistema valoriale**: riguarda il mondo dei valori personali del funzionario, così come vengono esplicitati nel servizio. Comprende la deontologia e l'etica professionale, il proprio modo di sentire e vivere il ruolo direttivo (autostima e senso di sé), lo spirito di appartenenza e la valorizzazione dell'immagine della Polizia, il senso di responsabilità nel servizio e l'ottimizzazione dei risultati.
- Il **sistema relazionale**, riguarda gli stili interpersonali del funzionario nel suo rapportarsi quotidiano con gli altri all'interno e all'esterno dell'Amministrazione: comprende l'equilibrio psicologico, la capacità di gestire lo stress personale ed altrui, la consistenza e la direzionalità della comunicazione, l'esercizio equilibrato della leadership ed il governo delle risorse umane e degli ambienti organizzativi.
- Il **sistema gestionale**, riguarda la padronanza organizzativa e gestionale dell'Ufficio o del Reparto che il funzionario è chiamato a dirigere. Comprende le capacità decisionali, le abilità di analisi e sintesi dei fenomeni complessi e dei problemi (specie in emergenza), le capacità organizzative e di gestione economica dell'Ufficio assegnato, la conoscenza e la manipolazione delle modalità di rapporto con Enti ed Organizzazioni, nazionali ed internazionali, che interagiscono con le attività della Polizia di Stato.
- Il **sistema cognitivo**, riguarda l'insieme di conoscenze appositamente richieste al funzionario. Comprende l'approfondimento mirato delle scienze giuridiche (in rapporto alla funzionalità del servizio), le scienze della sicurezza e l'articolato ventaglio delle tecniche connesse, le scienze umane e quelle dell'organizzazione. Esso comprende, in particolare, per i funzionari appartenenti al ruolo dei sanitari, l'approfondimento mirato della medicina legale e del lavoro e per i funzionari appartenenti al ruolo tecnico, l'approfondimento mirato delle scienze tecnologiche e dei sistemi di ricerca e di analisi del mercato.

<b>AREE DIDATTICHE</b>	<b>OBIETTIVI:</b> acquisire e sviluppare competenze specialistiche per l'utilizzo in ambito professionale degli strumenti:
GIURIDICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delle discipline penalistiche, economiche, criminologiche e medico legali per la gestione di attività investigative complesse, finalizzate alla prevenzione e repressione di ogni espressione di fenomeni criminosi ed alla tutela del patrimonio pubblico e dei beni individuali da ogni forma di criminalità all'interno dello stato nazionale e dell'Unione Europea</li> <li>• delle discipline relative all'ordinamento pubblico ed al funzionamento dello stato nazionale e dell'Unione Europea, nonché ai connessi ambiti applicativi nazionali ed internazionali, con particolare riferimento agli ambiti della sicurezza e della prevenzione dei fenomeni criminosi, del controllo dei flussi migratori, della tutela dei diritti umani e della collaborazione internazionale di polizia.</li> <li>• della legislazione di pubblica sicurezza e delle discipline relative agli ambiti applicativi amministrativo-civilistici necessarie per l'esercizio delle attribuzioni di autorità di pubblica sicurezza e per la gestione delle funzioni di polizia amministrativa e sociale affidate alla Polizia di Stato.</li> </ul>
PSICOLOGICA E SOCIOLOGICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delle discipline politiche, storiche e sociologiche per comprendere lo sviluppo del sistema socio-politico italiano, interpretarne le dinamiche nelle loro molteplici interconnessioni ed acquisire gli elementi conoscitivi utili a supportare processi decisionali per prevenire la degenerazione criminale di fenomeni sociali, gestire complesse situazioni di ordine pubblico e garantire il controllo del territorio ai fini della sicurezza pubblica e della pacifica convivenza.</li> <li>• delle discipline psico-antropologiche per comprendere i profili psicologici che sottendono le dinamiche comportamentali individuali e di gruppo, al fine di orientare le scelte delle strategie di gestione delle turbative all'ordine pubblico, di controllo delle devianze, di prevenzione e repressione della criminalità individuale ed organizzata, nonché al fine di potenziare le capacità di relazione interpersonale e di gestione delle risorse umane.</li> </ul>

GESTIONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delle metodologie, compatibili con il sistema pubblico, di gestione delle risorse disponibili, con specifico riferimento al cambiamento organizzativo, all'utilizzo dei più elevati livelli di tecnologia informatica, ai sistemi di pianificazione e controllo dell'azione amministrativa</li> <li>• della normativa e delle procedure attinenti all'organizzazione centrale e periferica del Dipartimento della P.S., all'ordinamento del personale ed alla gestione amministrativo-contabile degli uffici e dei reparti</li> <li>• delle tecniche di valutazione e gestione delle risorse umane in relazione agli obiettivi assegnati al loro livello funzionale ed operativo, nonché delle tecniche di formazione permanente e ricorrente del personale, all'interno di contesti addestrativi volti alla ulteriore qualificazione e alla acquisizione di competenze professionali immediatamente operative.</li> </ul>
PROFESSIONALE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di tecnica delle investigazioni e delle indagini di polizia scientifica e di contrasto alla criminalità organizzata</li> <li>• delle tecniche di polizia di prevenzione, controllo del territorio, antiterrorismo e difesa delle Istituzioni democratiche</li> <li>• delle tecniche professionali concernenti l'addestramento formale del personale; la tecnologia delle armi e degli esplosivi, l'impiego dei sistemi di radiocollegamenti e telecomunicazioni, dei dispositivi di equipaggiamento, dei mezzi tecnici e delle tecnologie speciali in dotazione alla Polizia di Stato</li> <li>• delle tecniche operative concernenti l'addestramento operativo individuale, di pattuglia, di squadra e di reparto; l'organizzazione e la direzione dei servizi di protezione e scorta, di viabilità ed infortunistica stradale, di ordine e soccorso pubblico; l'addestramento al tiro, alla difesa personale ed alla guida dei veicoli in servizio di polizia</li> <li>• delle discipline linguistiche, anche tramite l'approfondimento di una seconda lingua in uso nell'Unione Europea, con particolare riguardo agli ambiti professionali di competenza, nonché delle scienze e tecniche della comunicazione, della mediazione e della risoluzione dei conflitti, per interagire in modo adeguato ed efficace con soggetti terzi, con organi di informazione esterni e con strutture organizzative interne</li> <li>• dei sistemi informatici e telematici necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, per le comunicazioni interne ed esterne, per la documentazione bibliografica e di consultazione delle banche dati.</li> </ul>
SPECIALISTICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delle discipline e delle procedure e delle tecnologie necessarie per l'espletamento delle funzioni previste dagli articoli 30 e 44 del Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.</li> </ul>

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;

b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;

c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;

e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.»

— Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 4 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari). — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale è articolato in due cicli annuali comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, sostengono l'esame finale.

4. Salvo quanto previsto dal comma 5, i commissari che hanno superato l'esame finale e che, anche in relazione agli esiti del tirocinio operativo, sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei commissari con la qualifica di commissario capo, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo.

5. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo direttivo speciale, di cui all'art. 14, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, è confermato nella qualifica di vice questore aggiunto. Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche del ruolo dei commissari previsti dall'art. 7 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

— Il testo dell'art. 32, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 32 (Corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici). — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 31 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i direttori tecnici rivestono le qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale, nonché di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.

4. Al termine del corso, i direttori tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico principale secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.

4-bis. Ai fini della determinazione del posto in ruolo e della progressione in carriera, il personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'art. 40, conserva l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza e, qualora rivestiva la qualifica di direttore tecnico capo del suddetto ruolo speciale ad esaurimento, è confermato nella qualifica di direttore tecnico capo.

Restano fermi i requisiti di effettivo servizio nelle qualifiche dei ruoli dei direttori tecnici previsti dall'art. 34 per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale, provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».

— Il testo dell'art. 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 47 (*Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei direttivi medici*). — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 46 sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico di un anno, presso l'Istituto superiore di polizia. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i medici della Polizia di Stato rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di Polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.

2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità di attribuzione del giudizio di idoneità, di svolgimento dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinate con il regolamento di cui all'art. 4, comma 6.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà.

4. Al termine del corso i medici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo professionale dei direttivi medici, con la qualifica di medico principale, secondo la graduatoria di fine corso. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 8.

5. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121.».

— Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 17 (*Corso di formazione per l'immissione nel ruolo direttivo speciale*). — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 16 frequentano un corso di formazione della durata di diciotto mesi presso l'Istituto superiore di polizia. Il corso, articolato in due cicli di nove mesi comprensivi di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante la frequenza del corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

2. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, sostengono l'esame finale sulle materie oggetto di studio.

3. I vice commissari del ruolo direttivo speciale che hanno superato l'esame di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 2, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria finale sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei commissari del ruolo direttivo speciale si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate nel bando di concorso.

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. L'anzianità pregressa maturata nei ruoli sottostanti a quello del ruolo direttivo speciale non concorre a determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 25 (*Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo direttivo speciale*). — 1. In sede di prima attuazione del presente decreto, alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale accedono mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. I concorsi sono indetti annualmente, a partire dal 2001 e fino al 2005, per il numero dei posti disponibili ai sensi dell'art. 24.

2. Ai concorsi può partecipare il suddetto personale in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, appartenente al ruolo degli ispettori al 31 agosto 1995, che al 1° gennaio di ciascuno degli anni indicati al comma 1 ha maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, ovvero, tre anni nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e che, alla data dei relativi bandi, non si trovi, nelle condizioni ostative previste dall'art. 16, comma 2. Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

3. I vincitori dei concorsi di cui ai commi precedenti sono nominati vice commissari del ruolo direttivo speciale e frequentano un corso di formazione di nove mesi presso l'Istituto superiore di polizia, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato. Ai medesimi si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, comma 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo, e quelli di cui all'art. 5, comma 2, sono ridotti della metà.

4. I vice commissari che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo direttivo speciale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo speciale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 5, 6, 7 e 8.

5. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3, e con quello di cui all'art. 17, comma 4.».

— Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 41 (*Accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici*). — 1. Alla qualifica iniziale del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici accedono, mediante concorso, per titoli ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio, gli appartenenti al ruolo dei periti tecnici in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente, che rivestono la qualifica di perito tecnico superiore.

2. I concorsi sono indetti, a partire dal 2001, nei contingenti fissati per ciascun profilo professionale con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 4 dell'art. 40.

3. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del relativo bando abbia riportato:

- a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
- b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
- c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
- d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

5. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono nominati vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento e frequentano un corso di formazione di nove mesi, comprensivo di un tirocinio operativo della durata di tre mesi presso strutture della Polizia di Stato, in uno degli istituti di istruzione di cui all'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Durante tale periodo, gli stessi sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, salvo che per i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), del medesimo articolo e quelli di cui all'art. 5, comma 2, che sono ridotti della metà.

7. I vice direttori tecnici del ruolo speciale ad esaurimento che hanno concluso con profitto il corso di formazione sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore tecnico del ruolo speciale ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Ai predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 6, 7 e 8.

8. Le modalità di espletamento dei concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonché le modalità di svolgimento del corso di formazione, del tirocinio operativo, di valutazione finale del profitto ed i criteri per la formazione della graduatoria finale, sono stabiliti, rispettivamente, con il regolamento di cui all'art. 16, comma 3 e con quello di cui all'art. 17, comma 4.»

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 7 (*Nomina a primo dirigente*). — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'art. 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 6.»

— Il testo dell'art. 34, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 34 (*Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico*). — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Albo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale corrispondente del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale del corrispondente ruolo che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è comunque riservato al concorso.

1-bis. I posti non coperti del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, di cui alla precedente lettera a), del medesimo comma.

2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.»

— Il testo dell'art. 49, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 49 (*Nomina a primo dirigente medico*). — 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi è riservato al concorso.

1-bis. I posti non coperti dal concorso di cui al comma 1, lettera b), sono portati in aumento a quelli riservati, nello stesso anno, per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente medico, di cui alla precedente lettera a) dello stesso comma.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4.»

— Il testo dell'art. 57, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 57 (*Aggiornamento professionale*). — 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti della Polizia di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:

- a) corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli direttivi;
- b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1 che possono essere anche effettuati, attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.

3. La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), costituisce requisito necessario, rispettivamente, per gli scrutini per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e la promozione a dirigente superiore.

4. Ai medesimi fini e ferma restando la vigente disciplina relativa ai corsi di alta formazione tenuti dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, è equiparata la frequenza con profitto di corsi organizzati dalla citata Scuola per il personale direttivo e dirigente che espleta funzioni di polizia.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2005.»

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale poterne. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

*Nota all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 5 (*Dimissioni dal corso di formazione iniziale*). — 1. Sono dimessi dal corso di cui all'art. 4 i commissari che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia;
- c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ed il secondo ciclo del corso;
- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero di centotanta nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile.

2. I commissari la cui assenza oltre i centotanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso suc-

cessivo al riconoscimento della loro idoneità psicofisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal corso i commissari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il direttore centrale del personale.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, i provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a commissario.»

— Il testo dell'art. 18, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:

«Art. 18 (*Dimissioni dal corso di formazione*). — 1. Sono dimessi dal corso i vice commissari del ruolo direttivo speciale che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso;
- c) non superano le prove, ovvero non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi del corso;
- d) non superano l'esame finale del corso;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi e di centotanta giorni per infermità contratta durante il corso, ovvero per infermità dipendente da causa di servizio, o, nel caso di personale femminile, per maternità.

2. Si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 5.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano la cessazione dalla posizione di aspettativa di cui all'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e la restituzione al ruolo di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario del ruolo direttivo speciale.»

*Nota all'art. 4:*

— Per il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note all'art. 3.

*Nota all'art. 6:*

— Per il testo degli articoli 5 e 18 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note all'art. 3.

*Nota all'art. 11:*

— Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

*Nota all'art. 12:*

— Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

*Nota all'art. 23:*

— Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

*Nota all'art. 36:*

— Per il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

*Nota all'art. 38:*

— Per il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.

**04G0099**